

ESSENZE C.A.



25685-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI

- Presidente -

R.G.N. 2105/2016

ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere -

Cron. 25685

GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere -

Rep.

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Ud. 04/05/2018

STEFANO OLIVA

- Consigliere -

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2105-2016 proposto da:

COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO GRIMALDI;

- *ricorrente* -

*contro*

ROMANO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato  
LUCIANO PALLADINO, rappresentato e difeso dall'avvocato  
VALERIO IORIO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 5395/2014 del TRIBUNALE di  
SALERNO, depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/05/2018 dal Consigliere ELISA


2018

1943

Da

PICARONI;

lette le considerazioni del P.M. in persona del  
Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha  
concluso per rigetto del ricorso.





## FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Capaccio, con la sentenza n. 179 del 2009, rigettò l'opposizione proposta da Gerardo Romano avverso il verbale con il quale la Polizia municipale di Capaccio gli aveva contestato la violazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, cod. strada per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell'autovettura incorsa nella violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada.

2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 14 novembre 2014, ha accolto l'appello del Romano e riformato la decisione.

2.1. Il Tribunale ha osservato che era provato che il Romano aveva depositato copia del proprio documento di identità nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione base, presso i Carabinieri di Montoro, e che detta autorità aveva ricevuto l'atto e l'aveva allegato ad un verbale di trasmissione all'autorità procedente – Polizia stradale di Capaccio – con gli estremi del verbale e della violazione.

Pur trattandosi di comunicazione fatta ad un organo diverso da quello procedente, in difformità dal disposto dell'art. 126-*bis* cod. strada, l'obbligo doveva ritenersi assolto in quanto l'amministrazione ricevente era tenuta a trasmettere gli atti all'amministrazione competente, e la documentazione depositata «ampiamente in termini» consentiva a quest'ultima di verificarne, secondo buona fede, la riferibilità all'obbligo gravante sul Romano.

Era irrilevante, infine, che l'appellante non aveva provato che la comunicazione fosse pervenuta nei termini all'amministrazione competente. L'eventuale inerzia dell'amministrazione ricevente non poteva essere posta a carico della parte privata, tenuto conto che la ricezione della

documentazione aveva ingenerato nella stessa parte il legittimo affidamento nella tempestiva trasmissione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Capaccio, sulla base di tre motivi. Gerardo Romano resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente sull'assunto che il Comune di Capaccio avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d'appello con l'emissione della cartella di scarico della sanzione amministrativa.

1.1. In linea di principio, l'acquiescenza preclusiva della proposizione dell'impugnazione esige un comportamento della parte soccombente inequivocabilmente diretto a manifestare la volontà di non impugnare, che non è integrato dalla mera spontanea esecuzione della sentenza, di regola e anche nel caso di specie, finalizzata ad evitare ulteriori spese (in termini, Cass. 07/02/2008, n. 2826; tra le molte, Cass. 30/11/2012, n. 21385).

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo è denunciata omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

2.2. La doglianza è inammissibile per carenza di specificità.

La mancata trascrizione nel ricorso sia dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sia dei motivi di appello preclude lo scrutinio di legittimità.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a fronte di denuncia un *error in procedendo*, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, sicché, ove sia stata denunciata omessa pronuncia, è comunque necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi della comparsa di costituzione con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello (*ex plurimis*, Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass. 30/09/2015, n. 19410).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 126-*bis* cod. strada, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e si contesta che il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo di comunicazione a fronte della consegna da parte del Romano di una fotocopia della propria patente di guida presso i Carabinieri di Montoro Inferiore, senza la dichiarazione che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell'accertata violazione.

L'art. 126-*bis* cod. strada impone, infatti, al proprietario del veicolo contravvenzionato di comunicare all'organo procedente – nella specie, la Polizia municipale di Capaccio – i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento dell'accertata violazione. In ogni caso, mancava la prova che la suddetta documentazione fosse stata ricevuta dall'organo procedente.

### 3.1. La doglianza è infondata.

L'art. 126-*bis* cod. strada obbliga il proprietario del veicolo contravvenzionato a comunicare all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione. La previsione – che è strumentale alla irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente al conducente responsabile dell'infrazione all'interno del sistema graduato con riferimento alla gravità della violazione (Cass. 13/03/2012, n. 3941) – non può ritenersi soddisfatta con il mero invio o consegna di copia della patente di guida, essendo necessaria l'assunzione di responsabilità che legittima l'amministrazione procedente all'applicazione della sanzione accessoria senza ulteriori accertamenti.

3.2. Nel caso in esame, le circostanze che hanno segnato la modalità di comunicazione, come valorizzate dal Tribunale, rendono la decisione impugnata immune dai vizi denunciati. Il Tribunale ha accertato che il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione aveva consegnato tempestivamente copia della propria patente di guida e copia del verbale di contestazione ad altra autorità, affinché ne curasse la trasmissione a quella procedente, e l'autorità consegnataria aveva ricevuto la documentazione senza rilievi di sorta.

In tale contesto, sul presupposto corretto che la comunicazione non esiga forme vincolanti, il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo per effetto, da un lato, del comportamento concludente del soggetto obbligato, e, dall'altro lato, del comportamento dell'autorità che aveva ricevuto la documentazione.

3.3. Quanto al primo profilo, è indubitabile che la consegna da parte del Romano della copia della propria patente di guida unitamente al verbale di contestazione integrasse l'assunzione di responsabilità dell'infrazione, non potendo attribuirsi altro significato alla consegna della suddetta documentazione se non quello di indicare chi, al momento dell'infrazione, si trovava alla guida del veicolo. Di qui la conclusione che lo scopo della comunicazione prevista dal citato art. 126-*bis* era stato raggiunto.

Per altro verso, il Tribunale ha evidenziato come il comportamento dell'autorità, che aveva ricevuto la documentazione senza muovere rilievi di sorta, avesse ingenerato nel Romano il legittimo affidamento dell'immediata trasmissione all'autorità procedente.

Il punto non risulta attinto da censure del ricorrente Comune, che si è limitato a prospettare la questione solo sotto il profilo probatorio, assumendo che gravasse sul Romano, il quale aveva scelto la peculiare modalità di comunicazione, il rischio del buon esito di questa. Tuttavia è evidente che la questione probatoria è priva di autonoma valenza decisoria una volta riconosciuto, con apprezzamento – si ripete – non specificamente censurato, che il Romano aveva legittimamente fatto affidamento sull'immediata trasmissione della documentazione all'autorità procedente.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e si contesta che il Tribunale aveva regolato le spese di lite senza considerare che l'anomala ed arbitraria modalità di comunicazione scelta dal Romano integrava le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.

4.1. La doglianza è infondata.

La regolamentazione delle spese di lite risulta immune da censure in quanto improntata sui principi di causalità e soccombenza, in considerazione dell'esito complessivo della lite, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è pertanto insindacabile, la valutazione circa l'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (*ex plurimis*, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

5. Il ricorso è rigettato a spese compensate, tenuto conto della novità della questione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte rigetta il ricorso. Spese del presente giudizio compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 maggio 2018.

Il Presidente

*Alberto Ciarrocca*

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 15 OTT. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI